



**AGENZIA DELLE DOGANE
E DEI MONOPOLI**

Roma, 5 aprile 2016

Protocollo: 39641 /R.U.

Rif.: nota

Allegati:

Alle Direzioni Regionali Interregionali e
Interprovinciale
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane
LORO SEDI

E, p.c.

Alla Direzione centrale Tecnologie per
l'Innovazione
SEDE

OGGETTO: Comunicazione relativa alla fissazione semestrale del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali. (periodo dal 13-01-2016 al 12-07-2016)

Si comunica, per i successivi adempimenti di competenza, che il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, con decreto pubblicato sulla G.U. n. 69 del 23.03.2016, ha fissato, ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. n. 43/1973, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della L. 213/2000, il saggio di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali effettuato oltre il periodo di trenta giorni, nella misura dello 0,213 per cento annuo per il periodo dal 13 gennaio 2016 al 12 luglio 2016.

Al fine di una corretta applicazione degli interessi in dogana si evidenzia inoltre che, diversamente dal codice doganale comunitario finora in vigore, **il nuovo codice doganale dell'Unione (Reg. UE n.952/2013) – che entrerà in vigore il 1° maggio 2016 – agli articoli 112 e 114 individua espressamente il tasso di interesse di credito e di mora che deve essere applicato per i soli dazi alle agevolazioni di pagamento diverse dalle dilazioni di cui all'articolo 111 (forme di pagamento periodico/ differito) e ai ritardati pagamenti.**

Pertanto, dal 1° maggio 2016, il tasso di interesse di cui all'art.79 del TULD potrà essere applicato esclusivamente alle facilitazioni di pagamento inerenti la

fiscalità interna e, in applicazione dell'art.86 del medesimo testo unico -maggiorato di 4 punti, ai ritardati pagamenti della stessa fiscalità interna.

Il Direttore Centrale

Dr.ssa Cinzia Bricca

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
art. 3, c.2 D.Lgs 39/93